

INPS - Circolari 22 marzo 1994 n. 95 e 7 marzo 1994 n. 77

DIREZIONE CONTRIBUTI - CIRCOLARE N. 95

oggetto: legge 8.11.1991 n. 381 Cooperative Sociali.

Con circolare n. 296 del 29.11.1992, sulla scorta delle indicazioni del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, è stato precisato (punto 2.2.1) che tra i soggetti rientrati nella categoria delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 sono da annoverare, tra gli altri, gli invalidi fisici, psichici con grado di invalidità superiore al 45%, soglia stabilita per l'avviamento al lavoro ai sensi della legge 2.4.1968, n. 482 e dell'art. 7 del decreto Legislativo 23.11.1988, n. 509.

Sull'argomento, il predetto Ministero con lettera del 21.2.1994 n. 6/PS/50239 - Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale ha fornito, peraltro, le ulteriori precisazioni che di seguito testualmente si riportano. Va da sé, però, che ai lavoratori, aspiranti soci e non soci, che si iscrivono ex novo al collocamento obbligatorio, saranno da applicarsi le norme vigenti in materia di calcolo percentuale della invalidità per l'assunzione obbligatoria (D.L. n. 509/88).

Perciò che attiene invece il mantenimento dei benefici previsti dal 3 comma dell'art. 4 della legge 381/91 a favore dei disabili con invalidità superiore al 33%, ma inferiore al 46%, dopo il periodo di 12 mesi previsto dal decreto legislativo n. 509/1988, in considerazione che i lavoratori di che trattasi sono stati inseriti nella cooperativa di solidarietà sociale sulla base della qualifica di invalido civile posseduta, e ciò fino alla scadenza derivante dall'entrata in vigore del decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, si esprime l'avviso che il beneficio della riduzione a zero della contribuzione previsto dal 3 comma dell'art. 4 della citata legge 381 debba rimanere immutato sin quando il lavoratore in questione operi nella struttura solidaristica